

Accordo Stato Regioni sui percorsi di istruzione e formazione professionale

Scheda riassuntiva dei contenuti principali dell'Accordo

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Normativa statale:

- Il Capo III del D. Lgs. 226/05 che prevede l'istituzione in ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di esclusiva competenza regionale;
- il [D. Lgs. 76/05](#) sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- la [Legge 296/06 art. 1 comma 622](#), che eleva l'obbligo di istruzione a 16 anni, ed il relativo regolamento attuativo, [D.M. 139/07](#);
- l'art. 64 comma 4 bis della Legge 133/08 che prevede che *"L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"*.

2. Normativa europea:

- la [Decisione](#), relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004;
- la [Raccomandazione](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008
- la [Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009](#) sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

I CONTENUTI DELL'ACCORDO

1. L'Accordo prevede l'avvio della messa regime dei percorsi di durata:
 - o triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale (art. 17 comma 1 lett. a) D. Lgs 226/05);
 - o quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale (art. 17 comma 1 lett. b) D. Lgs 226/05);
2. L'avvio è previsto per il 2010/11, in concomitanza con il riordino della secondaria di II grado, e riguarda esclusivamente il 1° anno di tali percorsi;
3. L'attuazione dei percorsi triennali e quadriennali sarà disciplinata da ciascuna Regione, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, previsti dalla parte III del D. Lgs. 226/05 e precisamente:
 - Art. 15 stabilisce che i "livelli essenziali delle prestazioni (LEP)" sono relativi a:
 - l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione;
 - l'accreditamento delle istituzioni scolastiche e formative;
 - l'attribuzione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo per le istituzioni formative;
 - la pari dignità con l'istruzione secondaria di II grado; .
 - il rilascio di titoli e qualifiche di durata almeno quadriennale che costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore o per sostenere l'esame di Stato utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale.
 - Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato.
 - Art. 16, "Livelli essenziali dell'offerta formativa", riguarda:
 - il soddisfacimento della domanda di frequenza
 - l'adozione di interventi di orientamento e tutorato
 - l'adozione di misure che favoriscano la continuità' formativa anche attraverso la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico;
 - la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza.

- Art. 17, “Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi”, che prevede:
 - un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue;
 - l'istituzione di percorsi triennali e quadriennali.

- Art. 18, “livelli essenziali dei percorsi”, che prevede:
 - la personalizzazione dei percorsi;
 - l'acquisizione delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche definite dagli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006;
 - l'insegnamento della religione cattolica;
 - il riferimento alle figure e alle relative aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali. Per il 2010 si assumono le figure (21 relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e 21 relative alle qualifiche dei percorsi di durata quadriennale) e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'accordo del 29 aprile.

- Art. 20, “livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze”, che stabilisce che:
 - Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale,
 - A tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze
 - Il conseguimento da parte degli studenti della qualifica di operatore professionale a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero del diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale, avvenga previo superamento di appositi esami;
 - Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso

- Art. 21: “livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi”. Transitoriamente si assume quanto previsto dall'Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008;
 - Articolo 22: “valutazione”. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal Capo III del D. Lgs. 226/05 i percorsi sono oggetto di valutazione da parte dell'INVALSI.
2. I percorsi saranno costantemente monitorati e valutati anche per verificare l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione previsto dal D.Lgs. 76/05;
3. Fatta salva la fase transitoria, prevista dall'art. 27 comma 7 del D. Lgs 226/05, che consente agli istituti professionali statali di proseguire ad assicurare l'offerta formativa del settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, predispongono, entro 60 giorni, un Piano di lavoro per la definizione di proposte inerenti:
- l'aggiornamento/modifica delle figure e delle aree professionali (art. 18 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 226/05);
 - i livelli essenziali dei requisiti dei docenti tenuto conto che l'art. 19 del D. Lgs. 226/05 prevede che “le attività educative e formative” devono essere “affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
 - i livelli essenziali delle strutture e dei servizi;

con particolare riferimento alle attività riguardanti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali previsti per le figure indicate negli allegati all'accordo;

- le certificazione dei percorsi
- la predisposizione di linee guida al fine di realizzare organici raccordi fra gli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali inseriti in un apposito Repertorio Nazionale (Legge 40/07 art. 13 comma 1 quinquies).

Negli allegati 1-2-3 vengono individuate 21 qualifiche professionali triennali:

1 OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO

2 OPERATORE DELLE CALZATURE

3 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

4 OPERATORE EDILE

5 OPERATORE ELETTRICO

6 OPERATORE ELETTRONICO

7 OPERATORE GRAFICO

8 OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

9 OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE

10 OPERATORE DEL LEGNO

11 OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

12 OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

13 OPERATORE MECCANICO

14 OPERATORE DEL BENESSERE

15 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

16 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

17 OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE

18 OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

19 OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI

20 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

21 OPERATORE AGRICOLO

Negli allegati 4-5 sono individuate 21 qualifiche quadriennali:

1. TECNICO EDILE
2. TECNICO ELETTRICO
3. TECNICO ELETTRONICO
4. TECNICO GRAFICO
5. TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
6. TECNICO DEL LEGNO
7. TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
8. TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
9. TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
10. TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
11. TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
12. TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA
13. TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
14. TECNICO AGRICOLO
15. TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
16. TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO
17. TECNICO DELL'ACCONCIATURA
18. TECNICO DI CUCINA
19. TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
20. TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
21. TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE